

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA 1537/2011  
CRONOLOGICO 5444  
REPERTORIO 3648

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri Presidente rel.  
2) Dott. Silvia Governatori Giudice  
3) Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2032/08 promossa da

S. M. e S. M., quali eredi di S. M., e  
L. E. elettivamente domiciliati in Firenze, presso lo studio

dell'Avv. Francesco Santarcangelo che li rappresenta e difende, rispettivamente, per  
procura a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione e dell'atto di citazione

ATTORI  
BANCA SPA elettivamente domiciliata in  
Firenze, presso lo studio dell'Avv. che  
la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di  
citazione.

CONVENUTA

avente ad oggetto: nullità contratto

conclusioni: v. istanza fissazione udienza attori e nota di parte convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa in oggetto concerne gli acquisti di titoli Cirio spa 00/05 effettuati da  
S. O. (deceduto in corso di causa, la stessa è stata proseguita dagli eredi di cui in  
epigrafe) e L. E. per l'importo di E. 16.146,75 con valuta 14.3.01 e per  
l'importo di E. 41.290,97 con valuta 11.6.01 (doc.2-4) tramite filiale di C della  
Banca spa ( nel prosieguo Banca).

Gli attori deducono in primo luogo la nullità dei contratti di acquisto stante la  
mancanza di contratto di intermediazione finanziaria avente forma scritta concluso con la  
Banca.

La domanda è fondata.

Rilasciate  
copie di riti esatti a  
mezzo archivio  
Eur. 2061

20 GIU. 2011

CASO.it

L'art. 23 D.lgs. n. 58/98( TUF) stabilisce infatti la forma scritta a pena di nullità per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento.

Orbene, nel caso in oggetto non risulta la prova che le operazioni di negoziazione dei titoli in questione siano state precedute dalla stipula di un contratto di intermediazione avente forma scritta. In effetti la Banca ha allegato contratto recante la data del 18.3.03 ( doc.1) , quindi successivo alle operazioni in oggetto e la stessa Banca del resto ha chiesto al riguardo l'accoglimento della domanda degli attori.

Il rapporto contrattuale di intermediazione che si è instaurato tra le parti prima del 18.3.03 è quindi nullo per mancanza della forma scritta : nullità che determina evidentemente anche la nullità delle operazioni di negoziazione di cui alla domanda , il cui necessario presupposto è appunto la sussistenza di un contratto di intermediazione avente forma scritta.

La nullità del rapporto contrattuale comporta secondo i principi di cui all'art. 2033 c.c. l'obbligo della Banca di restituire agli attori quanto dagli stessi versato per l'acquisto delle obbligazioni, importo che risulta versato appunto senza titolo.

Sulle somme dovute gli interessi sono dovuti dal giorno della valuta dovendosi ritenere la mala fede della Banca che ha dato luogo alla nullità delle operazioni per l'inosservanza della forma scritta. Non risulta la prova del maggior danno.

Gli attori hanno quindi diritto di percepire in restituzione la somma di E. 57.437,72 oltre interessi su E. 16.146,75 dal 14.3.01 e su E. 41.290,97 dall'11.6.01.

Nel caso di accoglimento della domanda la Banca chiede la condanna degli attori alla restituzione delle cedole percepite nonché dei titoli stessi.

La richiesta di restituzione è fondata solo per quanto concerne i titoli.

Per quanto concerne invece i frutti è assorbente il rilievo che non risulta alcuna prova che siano stati percepiti dagli attori.

Stante la mancanza di contratto di intermediazione avente forma scritta la Banca chiede altresì in via riconvenzionale la condanna generica degli attori alla restituzione di tutti i titoli acquistati dall'inizio del rapporto al 17.3.83 e delle plusvalenze percepite.

Al riguardo gli attori hanno eccepito il difetto di procura.

L'eccezione non è fondata.

Afferma infatti la giurisprudenza che il mandato ad litem , anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa e , quindi, anche la domanda riconvenzionale , atteso che quest'ultima, anche

quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene resta sempre fundamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione difensiva alla pretesa della controparte (Cass. 7.4.06 n. 8207).

Nel merito la domanda non risulta peraltro fondata.

L'art. 23 3° comma TUF stabilisce infatti che la nullità derivante dall'inosservanza della forma prescritta può essere fatta valere solo dal cliente.

Ne consegue che solo il cliente può far valere in giudizio le conseguenze derivanti dall'inosservanza della forma scritta.

Nel caso in oggetto gli attori hanno fatto valere la nullità di determinate operazioni di negoziazione per mancanza del contratto di intermediazione avente forma scritta.

La Banca non è quindi legittimata a far valere la nullità per inosservanza della forma anche per operazioni di negoziazione diverse da quelle dedotte dagli attori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa e delle questioni esaminate vengono liquidate in complessivi E. ....,00 di cui E. ....,00 per spese, E. ....,00 per diritti, E. ....,00 per onorari ed E. ....,00 per rimborso forfettario spese.

Il Tribunale dichiara la nullità delle operazioni di negoziazione dei titoli Cirio spa 00/05 con valuta 14.3.01 e 11.6.01 concluse tra S. O. e L. F. e la

Banca ; condanna la B. spa a pagare in favore di S. M. , S. M. e L. F. la somma di E.

, oltre interessi dalla valuta al saldo come da motivazione; condanna gli attori a restituire a Banca i titoli Cirio spa 00/05 di cui alle operazioni di negoziazione in questione; respinge per il resto la domanda riconvenzionale proposta da Banca ; condanna parte convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in complessivi E. ....,00.

Così deciso, il 18.1.11 , nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Zazzeri.

*Fiorenzo Zazzeri*  
Il Presidente estensore

*Lorena Eusepi*  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 9 MAG. 2011  
IL CANCELLIERE

*Lorena Eusepi*  
IL CANCELLIERE - C1